



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 2 del 12 marzo 2020

OGGETTO: Presa d'atto dell'operazione di cessione di ramo di azienda della società Coopservice Società cooperativa p.a. alla società Eco Eridania S.p.A. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

Premesso che l'ASST Gaetano Pini/CTO, con deliberazione n. 581 del 26.10.2018 ha aderito alla Convenzione "ARCA_2017_040" avente ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, per effetto della quale ha stipulato il relativo contratto con l'operatore economico individuato dalla Centrale di Committenza regionale, il RTI costituito tra le società Eco Eridania S.p.A. (mandataria) – Coopservice soc. cooperativa p.a. – Zanetti Arturo & C. S.r.l. – BO.RO.MI S.r.l., per il periodo di 48 mesi, con decorrenza dal 01.11.2018 sino al 31.10.2022 per un importo complessivo di Euro 953.530,88 Iva esclusa, pari ad Euro 1.163.307,67 Iva al 22% inclusa;

Dato atto che in data 20.02.2020, la società Eco Eridania S.p.A. di Arenzano (GE) (mandataria) ha inviato a mezzo pec la comunicazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**All.1**), dell'avvenuta operazione di acquisizione del ramo d'azienda della società Coopservice società coop. p.a., avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali e sanitari, a rogito dello Studio Notarile Zabban-Notari-Rampolla di Milano in data 17.02.2020, con previsione di efficacia della predetta operazione a decorrere dal 01.03.2020;

Considerato che l'atto notarile testé citato, Rep. n. 17363 e Racc. n. 63743, prevede espressamente che "... omissis ... tra i beni costituenti ramo d'azienda oggetto di trasferimento, sono ricompresi, tutti i contratti conclusi con i rispettivi clienti relativi al ramo d'azienda ... omissis ..", tra cui si annovera il rapporto negoziale in essere con questa Asst;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2006, che espressamente statuisce per i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali la possibilità che gli stessi possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l'altro, "... omissis ...se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza .." purché il nuovo operatore economico "soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice";

Considerato che si rende necessario prendere atto della variazione soggettiva del contratto di cui alla deliberazione n. 511 del 26.10.2017 in premessa citata;

Richiesto, pertanto, alla società cessionaria, con e-mail del 09.03.2020, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Acquisita in data 10.03.2020 da parte della società interpellata la documentazione richiesta e, precisamente il DGUE nel quale sono stati riportati i requisiti di idoneità morale e di capacità economico-finanziaria ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, l'elenco dei soggetti in carica e cessati ai



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 2 del 12 marzo 2020

sensi dell'art.80 D.Lgs. 50/2016, le certificazioni di qualità ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di Genova al numero REA n. 312808, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010, l'informativa privacy sottoscritta digitalmente per presa visione del suo contenuto;

Stabilito che questa Amministrazione si riserva di verificare che la variazione in argomento non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto, né comporti modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alteri le garanzie previste per l'Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento del Fornitore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di prendere atto dell'avvenuta operazione di cessione di ramo di azienda al fine di garantire nell'interesse di questa Asst la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività contrattuali della società incorporata come fossero fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante;

Dato atto che da tale provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di prendere atto dell'avvenuta operazione di cessione del ramo di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali e sanitari dalla società Coopservice società cooperativa p.a., Via Rochdale, 5 di Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00310180351 alla società Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE), Pian Masino, 103/105 C.F./P.Iva 03033240106 con decorrenza dalla pubblicazione di tale provvedimento sull'albo pretorio di questa Asst;
- 2- di prendere atto, altresì, che a seguito della predetta operazione, la società Eco Eridania S.p.A., già mandataria del contratto in essere con questa Asst in forza della deliberazione n. 511 del 26.10.2017, in premessa citata, subentra nella quota parte della mandataria Coopservice società coop. p.a. a parità di condizioni economiche ed organizzative;
- 3- di dare atto che la società cessionaria, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016, ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di garantire a questa Amministrazione il corretto adempimento contrattuale nel rispetto delle condizioni concordate con il precedente affidatario e che questa Azienda proseguirà il rapporto contrattuale in essere con riserva dei controlli previsti dalla normativa vigente;
- 4- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di corrispondere il pagamento delle relative fatture alla società Eco Eridania S.p.A. di Arenzano (GE), in qualità di società cessionaria;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 2 del 12 marzo 2020

- 5- di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Asst;
- 6- di dare pubblicità al presente argomento sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 7- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n.23/2015);
- 8- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 9- di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti - Logistica
(Dott. Roberto Daffinà)

UOC Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni 

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Daffinà

Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa 

02/58296211 – approvvigionamenti@asst-pini.it

(2020/1.6.3/5)

PEC 26/02/2020



GRUPPO
ECOERIDANIA

Arenzano, 19 Gennaio 2020

Spett.le Cliente

Oggetto: "Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali –
Comunicazione Acquisizione ramo d'azienda Coopservice S. Coop. P.A."

Con la presente siamo a comunicare che in data 17 Febbraio 2020 con atto n. 63743/17363 del Notaio Zabban-Notari-Rampolla di Milano è stato sottoscritto l'atto di acquisizione del ramo di azienda esercente l'attività di gestione di rifiuti speciali della società "COOPSERVICE-Società Cooperativa per azioni" in forma abbreviata "Coopservice S. Coop. P.A."

L'efficacia dell'operazione sopra richiamata avrà decorrenza il giorno **1 (uno) marzo 2020**.

In virtù del presente atto Eco Eridania spa assumerà tutti i diritti ed obblighi oggi in capo alla società acquisita a decorrere dalla data di efficacia sopra indicata con particolare riferimento alla fatturazione in capo a Coopservice che sarà assunta da Eco Eridania Spa.

Si allega alla presente comunicazione di avvenuta stipula.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Un cordiale saluto

Eco Eridania Spa
Il Procuratore
Dott. Claudio Fumaria

ECO ERIDANIA SpA
Procuratore
Dott. Claudio Fumaria